



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 6 maggio 2026

composta dai magistrati:

Francesco UCCELLO	Presidente
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giuseppe LA GALA	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Primo Referendario - relatore
Emanuele MIO	Primo Referendario
Massimiliano SUTTO	Primo Referendario
Germano MARCELLI	Referendario

VISTI gli articoli 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, adottato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, d.lgs. n. 267/2000, come introdotto dalla lett. e), comma 1, dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTE le linee guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio di previsione 2023/2025, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 7/SEZAUT/2023/INPR;

VISTE le linee guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2023, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2024/INPR;

VISTE le linee guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio di previsione 2024/2026, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 7/SEZAUT/2024/INPR;

VISTE le linee guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2024, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2025/INPR;

VISTE le deliberazioni n. 18/2025/INPR e n. 15/2026/INPR, con le quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro, rispettivamente, per gli anni 2025 e 2026;

VISTE le ordinanze presidenziali n. 5/2025, n. 3/2026 e n. 9/2026, con le quali sono stati attribuiti gli incarichi correlati al programma di lavoro per gli anni 2025 e 2026;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 14/2026 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Primo Referendario Paola Cecconi;

FATTO

1. La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo programmate, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Posina (n. 561 abitanti al 1° gennaio 2024) ed in particolare:

- relazioni-questionario dell'Organo di revisione sul bilancio di previsione 2023/2025 e 2024/2026 nonché sul rendiconto degli esercizi 2023 e 2024 (*ex* art. 1, co. 166, legge n. 266/2005);
- pareri dell'Organo di revisione sulle proposte di bilancio di previsione 2023/2025 e 2024/2026;
- relazioni dell'Organo di revisione sugli schemi di rendiconto della gestione 2023 e 2024;
- schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP);

- bilanci di previsione 2023/2025 e 2024/2026 nonché rendiconti 2023 e 2024, con relativi allegati, presenti sul sito internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

1.1 Dall'esame della predetta documentazione emerge che i bilanci di previsione 2023/2025 e 2024/2026 sono stati approvati nei termini, rispettivamente, con deliberazioni consiliari n. 25 del 30 dicembre 2022 e n. 25 del 28 dicembre 2023, e trasmessi alla BDAP, con primo invio, rispettivamente, in data 13 dicembre 2022 e 28 novembre 2023.

Ai sensi dell'art. 162, co. 6, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel), i bilanci di previsione 2023/2025 e 2024/2026 chiudono in pareggio, presentano un fondo di cassa finale non negativo e rispettano la copertura delle previsioni di competenza della spesa e delle altre componenti negative, come specificato dal citato comma 6.

I rendiconti 2023 e 2024 sono stati approvati nei termini, rispettivamente, con deliberazioni del Consiglio comunale n. 9 del 30 aprile 2024 e n. 5 del 15 aprile 2025. I dati sono stati trasmessi nei termini alla BDAP, con primo invio, rispettivamente, in data 23 aprile 2024 e 4 aprile 2025.

La situazione economico-finanziaria a rendiconto, per gli esercizi 2023 e 2024, è riassunta nelle seguenti tabelle.

EQUILIBRI DI BILANCIO

	Rendiconto 2023	Rendiconto 2024
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE	48.123,07	128.832,30
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	28.466,77	116.996,38
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE	28.466,77	117.390,21
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE	11.433,64	14.314,25
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE	11.433,64	-113.387,89
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN C/CAPITALE	11.433,64	-113.387,89
W1) RISULTATO DI COMPETENZA	59.556,71	143.146,55
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO	39.900,41	3.608,49
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO	39.900,41	4.002,32

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2023	Rendiconto 2024
Fondo cassa	914.976,50	417.219,29
Residui attivi	1.793.872,32	1.924.844,52
Residui passivi	1.946.662,44	2.040.890,23
FPV	645.766,56	32.905,84
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2023	116.419,82	268.267,74
Totale accantonamenti	25.104,00	36.546,09
<i>di cui: FCDE</i>	<i>4.700,17</i>	<i>16.536,09</i>
Totale parte vincolata	5.259,73	132.961,87
Totale parte destinata agli investimenti	29.718,09	0,00
TOTALE PARTE DISPONIBILE AL 31/12/2023	56.338,00	98.759,78

CAPACITA' DI RISCOSSIONE

	Rendiconto 2023 Accertamenti (c)	Rendiconto 2023 Riscossioni (d)	% (c/d)	Rendiconto 2024 Accertamenti (c)	Rendiconto 2024 Riscossioni (d)	% (c/d)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	56.125,98	54.481,04	97,07%	28.736,57	24.032,99	83,63%
Tit.1 competenza	411.630,41	384.538,78	93,42%	439.551,60	399.154,95	90,81%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	8.242,65	6.370,19	77,28%	23.259,42	16.506,01	70,96%
Tit.3 competenza	245.267,50	221.958,54	90,50%	254.882,41	213.003,54	83,57%

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2023	Rendiconto 2024
Fondo cassa finale	914.976,50	417.219,29
Cassa vincolata	0,00	0,00
Anticipazione di tesoreria (5/12 delle entrate correnti) <i>di cui non restituita</i>	---	45.296,53
Indicatore di ritardo annuale ponderato	-9,4	-16,94

INDEBITAMENTO

	Rendiconto 2023	Rendiconto 2024
Residuo debito al 31/12/2024	818.979,68	812.446,64

Non risultano presenti debiti fuori bilancio. I parametri dell'indebitamento risultano rispettati, come pure gli altri parametri di deficitarietà strutturale. Non sono state prestate garanzie e non sono presenti contratti di finanza derivata.

1.2. Con riferimento ai precedenti esercizi 2021 e 2022, il Comune di Posina è stato destinatario della deliberazione n. 237/2024/PRSP, con la quale la Sezione ha rilevato:

- il ritardo nell'invio alla BDAP del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio riferito ai bilanci di previsione 2021/2023 e 2022/2024;
- un'assunzione in violazione del divieto di cui all'art. 9, co. 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113;
- l'inattendibilità complessiva delle risultanze dei rendiconti 2021 e 2022;
- una cospicua quota di residui attivi e passivi nei rendiconti 2021 e 2022;
- gravi errori di contabilizzazione per mancata applicazione dei principi contabili dell'armonizzazione, di cui all'all. 4/2 del d.lgs n. 118/2011;
- la mancata determinazione della giacenza vincolata di cassa al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022;
- un indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, di cui al dpcm del 22 settembre 2014, pari a 76,51 giorni di ritardo nel 2021 e a 17,06 nel 2022;
- il mancato rispetto, nell'esercizio 2021, del parametro di deficitarietà strutturale P5, di cui al d.m. 28 dicembre 2018, indicatore 12.4 (sostenibilità del disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) e, negli esercizi 2021 e 2022, del

parametro P8 “Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)”;

La citata deliberazione ha richiamato, altresì, l’Ente a porre l’attenzione:

- su quanto disposto dal punto 3.3 dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011;
- sulla necessità di determinare correttamente il FPV sin dalla fase di predisposizione del bilancio di previsione, secondo le modalità previste nei richiamati principi contabili;
- sulla corretta applicazione dell’art. 33, co. 3, del d.m. 11 ottobre 2021 del Ministero dell’economia e delle finanze in materia di perimetrazione delle entrate e delle spese relative ai progetti finanziati con PNRR e sul tracciamento dei vincoli di competenza e di cassa, provvedendo all’implementazione di un sistema di *audit* finalizzato al controllo degli stessi;

raccomandando all’Ente:

- il rispetto dei principi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011 relativi alla determinazione e allo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità sin dall’approvazione del bilancio di previsione;
- la corretta applicazione dell’art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 in materia di asseverazione dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate;

e segnalando all’Organo consiliare:

- le gravi inadempienze riscontrate nell’operato dell’Organo di revisione, al fine di valutare l’adozione dei provvedimenti di revoca di cui all’art. 235 del Tuel.

1.3 Il controllo sulla situazione economico-finanziaria degli esercizi 2023 e 2024 ha evidenziato talune incongruenze di dati e criticità della gestione che hanno richiesto uno specifico approfondimento istruttorio (nota prot. n. 1569 del 30 marzo 2026). In esito alla predetta istruttoria, il Comune ha prodotto le proprie osservazioni con nota del 7 aprile 2026, acquisita al prot. n. 1794 di pari data.

DIRITTO

Dall’esame delle relazioni trasmesse e dagli esiti dell’interlocuzione istruttoria, l’Ente ha evidenziato fattori di squilibrio economico-finanziario, quali la mancata iscrizione nei bilanci di previsione della quota di disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, il ritardo nei pagamenti e il mancato adempimento delle disposizioni di cui all’art. 41 del d.l. n. 66/2014, nonché il superamento del parametro di deficitarietà strutturale P8, che costituiscono il presupposto per una specifica segnalazione in chiave collaborativa, come previsto dall’art. 7, co. 7, della legge n. 131 del 2003.

Tali elementi rappresentano irregolarità gravi, accompagnati da sintomi di criticità e difficoltà gestionali tali da rendere necessaria l'adozione di una pronuncia con raccomandazioni e disposizioni specifiche volte a sollecitare l'Ente all'attivazione di interventi idonei a ricondurre le criticità emerse entro i parametri della sana e corretta gestione finanziaria; ciò al fine di salvaguardare il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica.

Analoghi profili di criticità della gestione potrebbero determinare anche l'attivazione delle verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile previste dall'art. 148, commi 2 e 3, del Tuel, cui potrebbe far seguito, ove non rimossi tempestivamente, l'adozione di una specifica pronuncia di accertamento ai sensi dell'art. 148-bis, co. 3, del Tuel, con possibili esiti preclusivi dell'attuazione dei programmi di spesa.

Tanto si rappresenta, affinché l'Ente, destinatario della presente pronuncia di segnalazione di anomalie contabili e gestionali possa adottare le necessarie misure correttive di sua esclusiva competenza e ripristinare, tempestivamente, gli equilibri economico-finanziari e le condizioni di sana e corretta gestione che devono caratterizzare l'amministrazione di ogni ente pubblico locale.

Si precisa, altresì, che l'esame della Corte è da intendersi limitato ai profili di criticità ed irregolarità di seguito segnalati, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

1. Mancata valorizzazione del fondo pluriennale vincolato nei bilanci di previsione

Il quadro riassuntivo e il prospetto degli equilibri del bilancio di previsione 2023/2025, presenti nella BDAP, hanno evidenziato l'assenza del fondo pluriennale vincolato (FPV), sia di parte corrente che di parte capitale, per il primo esercizio ricompreso nel bilancio di previsione 2023/2025, e di parte capitale per il primo esercizio ricompreso nel bilancio di previsione 2024/2026.

In considerazione della necessità di determinare correttamente il FPV sin dalla fase di predisposizione del bilancio di previsione, secondo le modalità previste al punto 5.4 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e relativi esempi, e della circostanza che la non corretta determinazione del FPV - al pari della sua mancata rappresentazione in bilancio - determina la violazione del principio di veridicità, si è invitato l'Ente ad indicare le ragioni della reiterata mancata valorizzazione del FPV in sede previsionale. Al riguardo, il Comune ha così risposto: *"In considerazione e in coerenza con le risposte fornite alla nota istruttoria ai bilanci per gli anni 2021-2022, si presume che l'Fpv non sia stato creato perché, erroneamente, non si riteneva ricorresse la fattispecie"*.

Sul punto, si rileva, innanzitutto, che la risposta dell'Ente non trova riscontro nelle affermazioni dello stesso in merito al medesimo rilievo sollevato nel corso dei controlli per gli esercizi 2021 e 2022, in occasione dei quali aveva affermato: *"Dal bilancio 2023-2025 si è provveduto"*.

In merito alla fattispecie in questione, si rammenta quanto già evidenziato (deliberazione n. 237/2024/PRSP) in merito necessità di determinare correttamente il FPV sin dalla fase di predisposizione del bilancio di previsione, secondo le modalità previste al punto 5.4 dell'allegato A/2 al d.lgs. n. 118/2011 e nei relativi esempi. Per maggiore chiarezza, si rammenta che, secondo le previsioni di cui al precedente punto 5.3.1, *"le spese di investimento sono impegnate agli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell'investimento, sulla base del relativo cronoprogramma. Anche per le spese di investimento che non richiedono la definizione di un cronoprogramma, l'imputazione agli esercizi della spesa riguardante la realizzazione dell'investimento è effettuata nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, ossia in considerazione dell'esigibilità della spesa. Pertanto, anche per le spese che non sono soggette a gara, è necessario impegnare sulla base di una obbligazione giuridicamente perfezionata, in considerazione della scadenza dell'obbligazione stessa. A tal fine, l'amministrazione, nella fase della contrattazione, richiede, ove possibile, che nel contratto siano indicate le scadenze dei singoli pagamenti. È in ogni caso auspicabile che l'ente richieda sempre un cronoprogramma della spesa di investimento da realizzare"*.

La non corretta determinazione del FPV - al pari della sua mancata rappresentazione in bilancio - determina la violazione del principio di veridicità, tenuto conto che il Fondo assolve alla funzione di garantire l'adempimento di obbligazioni *"legittimamente assunte e in origine dotate di piena copertura finanziaria"* (sentenza n. 247/2017 della Corte costituzionale) e che, pertanto, la non corretta iscrizione vizia il documento contabile nella sua funzione essenziale di veicolo di rappresentazione trasparente degli equilibri, pregiudicando, altresì, il suo carattere di *"bene pubblico"*, come ripetutamente affermato dalla Consulta (sentenza n. 184/2016).

La Sezione, pertanto, sollecita nuovamente l'Ente all'inserimento FPV in tutti i documenti contabili, a partire dal bilancio di previsione.

2. Discrasia nella quota di ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario iscritta nel bilancio di previsione 2023/2025 e nel rendiconto 2023

Dall'esame del prospetto BDAP *"Bilancio di previsione - Riepilogo generale delle spese per titoli"*, non risulta iscritto nel bilancio di previsione 2023/2025, quale prima voce di spesa, il disavanzo da riaccertamento straordinario, pari a euro 7.000,00 per ciascuna annualità.

Inoltre, dal prospetto BDAP "Conto del bilancio - Riepilogo generale delle spese" risulta iscritto nel rendiconto 2023, quale quota annuale di disavanzo da riaccertamento straordinario, l'importo di euro 6.743,17 anziché di euro 7.000,00, come previsto dal piano di rientro.

In merito alla suddetta quota di ripiano del disavanzo, si è chiesto di chiarire i motivi della mancata iscrizione nel bilancio di previsione 2023/2025 nonché della rilevata differenza tra l'importo accantonato nel rendiconto 2023 e l'importo previsto dal piano di rientro.

Il Comune ha risposto: *"In merito alla mancata iscrizione, nel bilancio di previsione 2023-2025, della quota di ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario, si presume, in coerenza con le risposte fornite alla nota istruttoria ai bilanci per gli anni 2021-2022, che sia frutto di un errore. È presumibile che anche l'importo presente nel rendiconto 2023 sia frutto di errore. Si constata che il ripiano del disavanzo approvato con delibera consiliare n. 23 del 30/07/2015 che prevedeva di ripartire il disavanzo di € -208.315,27 in quote costanti annuali di € 7.000,00 per 30 anni fino al 2044 è leggermente prudentiale"*.

La risposta fornita dall'Ente non consente di superare la criticità rilevata.

Si osserva, peraltro, che anche in questo caso (come per il punto precedente) si fa riferimento a errori o a erronee valutazioni in fase di predisposizione del bilancio di previsione. Al riguardo, si sottolinea la natura autorizzatoria del documento in questione, nel quale, come previsto dal principio contabile applicato di cui all'allegato 4.1 al d.lgs. n. 118/2011, *"vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (il DEFR regionale e il DUP degli enti locali), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione"*.

La Sezione, pertanto, richiama l'Ente, in via generale, ad una attenta e corretta predisposizione del bilancio di previsione.

Per quanto riguarda l'elaborazione dei prossimi documenti di bilancio, la Sezione raccomanda la corretta iscrizione, sia in fase previsionale che in fase consuntiva, della quota annuale costante a copertura del disavanzo da riaccertamento dei residui, secondo quanto disposto con la delibera consiliare n. 23/2015.

3. Verifiche sull'adeguatezza del fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) nel 2023 e nel 2024

Si osserva che il fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) risulta pari, nel 2023, a euro 4.700,17 (8,71% dei residui attivi afferenti ai titoli 1 e 3) e, nel 2024, a euro 16.536,09 (17,64% dei residui attivi afferenti ai titoli 1 e 3), a fronte di residui attivi totali pari, nel 2023, a euro 1.793.872,32 e a euro 1.924.844,52 del 2024.

Alla richiesta di attestare la congruità del fondo in questione sia nell'esercizio 2023 che nell'esercizio 2024, il Comune ha risposto: *“Non è stato possibile ricostruire sulla base delle registrazioni contabili il dettaglio delle somme accantonate sul fondo in questione nel 2023, la cui congruità è desumibile, tuttavia, dall'analisi dei residui attivi relativi ai primi tre titoli di entrata nel 2023, che risulta di esiguo importo.*

Nel rendiconto 2024 l'aumento dell'accantonamento è dovuto in gran parte dalla somma accantonata sui residui provenienti da proventi taglio boschi, pari ad € 14.462,37, calcolata utilizzando il metodo di calcolo della media ponderata e prevedendo un accantonamento al FCDE pari al 61,99%, presumibilmente così valorizzato in via prudenziale in quanto non era possibile prevedere in anticipo se l'operatore avrebbe tagliato tutto il legname previsto. Le somme residue sono state riscosse al 100% nel 2025”.

Al riguardo, giova richiamare il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, che indica espressamente le modalità di calcolo del FCDE e stabilisce che lo stesso *“è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata)”.*

Inoltre, nel citato allegato 4/2, esempio n. 5 *“Determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità”*, si evidenzia che il FCDE *“in contabilità finanziaria deve intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio”*, stabilendo, inoltre, che *“Il responsabile finanziario dell'ente sceglie la modalità di calcolo della media per ciascuna tipologia di entrata o per tutte le tipologie di entrata, indicandone la motivazione nella nota integrativa al bilancio”.*

Pertanto *“[i]n occasione della redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti”*; all'esito della verifica di congruità, *“Se il fondo crediti di dubbia esigibilità complessivo accantonato nel risultato di amministrazione (costituito dalle quote del risultato di amministrazioni vincolato nei precedenti esercizi e dall'accantonamento effettuato nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto) risulta inferiore all'importo considerato congruo è necessario incrementare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo crediti di dubbia esigibilità”.*

La Sezione, in conclusione, invita l'Ente a monitorare la congruità e la conformità del FCDE al principio contabile applicato 4/2, a salvaguardia degli equilibri di bilancio.

4. Verifiche dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.l. n. 66/2014 nel 2023 e nel 2024

L'indicatore di tempestività dei pagamenti ha assunto un valore positivo, pari a +26,71 giorni per il 2023 e a +25,60 giorni per il 2024, evidenziando il persistere di una situazione di ritardo nei pagamenti rispetto alla scadenza delle rispettive fatture.

Al riguardo, nei questionari sui rendiconti 2023 e 2024 (rispettivamente, quesito 21 e quesito 18 della sezione II) si afferma che l'Ente ha allegato ai rendiconti il prospetto attestante l'importo dei pagamenti effettuati dopo la scadenza e l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, ai sensi dell'art. 41, co. 1, d.l. n. 66/2014, circostanza, tuttavia, che non risulta confermata dall'esame delle relazioni sulla gestione allegate ai rendiconti presenti nel sito istituzionale, alla sezione "Amministrazione trasparente".

In proposito, si rammenta che l'art. 41, d.l. n. 66/2014 prevede che nella relazione al rendiconto deve essere allegato un prospetto, sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente e dal responsabile finanziario "attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuate dopo la scadenza dei termini previsti decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. . In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione (...)".

Si è, pertanto, chiesto all'Ente di:

- motivare il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 66/2014;
- illustrare le misure previste o adottate per garantire la tempestività dei pagamenti;
- precisare se l'Ente abbia sostenuto spese per interessi di mora corrisposti ai creditori tardivamente soddisfatti.

Il Comune ha così risposto: "Per quanto riguarda l'indicatore di tempestività dei pagamenti pari a 26,71 giorni per il 2023 e a 25,60 giorni per il 2024, si rileva che tale dato è riferito al tempo medio dei pagamenti e non al ritardo degli stessi. Si è inoltre verificato come non ricorressero alcuno dei presupposti per l'attivazione del FGDC. L'ente non ha liquidato interessi di mora.

Di seguito le risultanze contabili per l'indicatore di ritardo dei pagamenti per gli anni 2023 e 2024 come risultanti dal calcolo effettuato con le fatture registrate nella contabilità dell'ente (...)".

L'Ente ha quindi prodotto due prospetti, relativi al 2023 e al 2024, concernenti l'indicatore della tempestività dei pagamenti calcolato ai sensi dell'art. 8, co. 3-bis,

d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con adeguamenti previsti dalla circolare n. 22 del 22 luglio 2015, dai quali si evince che l' " *indicatore annuale di ritardo dei pagamenti* " nel 2023 e 2024 risulta pari, rispettivamente, a -9,3994 giorni e a -16,9436 giorni (valori in media ponderata). In merito al rispetto degli obblighi informativi di cui all'art. 41, co. 1, d.l. n. 66/2014, nella risposta non sono stati forniti chiarimenti.

Al riguardo, si rammenta che l'art. 8, co. 1, lett. c), d.l. n. 66/2014, che ha apportato modifiche all'art. 33, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sostituendone il comma 1, ha previsto per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di pubblicazione sul sito internet, con cadenza annuale, di un indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (denominato " *indicatore annuale di tempestività dei pagamenti* ") e di analoghi indicatori a cadenza trimestrale.

In particolare, l'art. 9 del dpcm 22 settembre 2014 stabilisce che " *L'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento* " .

Inoltre, l'art. 41 del citato decreto n. 66/2014, stabilisce che alle relazioni ai bilanci consuntivi e di esercizio delle pubbliche amministrazioni, deve essere allegato " *un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33* " .

La Sezione, nel prendere atto di quanto rappresentato, rammenta la necessità di adempiere correttamente agli obblighi informativi sopra richiamati.

5. Verifiche sulla determinazione del FGDC nel rendiconto 2023

Dalla risposta del questionario sul rendiconto 2023 al quesito 24 - sezione II " *Dati finanziari* " emerge che l'Ente ha accantonato al fondo garanzia debiti commerciali (FGDC) un importo pari a euro 10.393,83, corrispondente all'importo del fondo presente nell'esercizio 2022 (vedasi deliberazione n. 237/2924/PRSP cit.).

Inoltre, nel medesimo questionario (quesito 26) si afferma che l'Ente non ha provveduto a pubblicare l'ammontare complessivo dei debiti, ai sensi all'art. 33 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ovvero ad alimentare la piattaforma elettronica dei crediti commerciali con le comunicazioni di cui all'art. 1, co. 867, della legge n. 145 del 2018 e con le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.

Si evidenzia che, sussistendo le condizioni sopra descritte, il comma 868 dell'art. 1, legge n. 145/2018 dispone che vengano applicate " *(...) fermo restando quanto*

stabilito dal comma 861, le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a) (...)".

Si è, pertanto, chiesto all'Ente di confermare la corretta determinazione dell'importo del FGDC per l'esercizio 2023.

Nella risposta, il Comune si è limitato a richiamare quanto rappresentato con nota datata 4 aprile 2024 in occasione dell'istruttoria sui rendiconti 2021 e 2022 (*"Tra le voci accantonate del rendiconto 2023 vi sono i rinnovi contrattuali per € 5.000,00 e l'indennità di fine mandato per € 5.010,00, oltre al FCDE per € 4.700,17 e al FGDC per € 10.393,83"*) facendo presente, per inciso, che *"il comune ha applicato la normativa che prevede venga mantenuto il vincolo per due anni, sebbene nel 2023 non è ricorso la fattispecie"*.

Tuttavia, si rileva che l'Ente non ha fornito puntuale riscontro ai rilievi sollevati, a seguito delle risposte fornite dal Revisore nel questionario, concernenti il mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione dell'ammontare complessivo dei debiti di cui all'art. 33 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e di invio delle comunicazioni alla piattaforma elettronica dei crediti commerciali di cui all'art. 1, co. 867, della legge n. 145 del 2018, mancato rispetto che comporta accantonamenti al fondo in questione ai sensi dell'art. 1, comma 868, legge n. 145/2018.

La Sezione, pertanto, nel sottolineare la necessità di fornire risposte esaustive in sede istruttoria, richiama l'Ente al puntuale rispetto della normativa in tema di accantonamenti al FGDC, anche per quanto riguarda i connessi obblighi di comunicazione e di pubblicazione.

6. Riduzione della cassa nell'esercizio 2024 e ricorso alle anticipazioni di tesoreria

Si osserva una riduzione del fondo di cassa finale al 31 dicembre 2024, passato da euro 914.976,50 al 31 dicembre 2023 a euro 417.219,29, con contestuale ricorso ad anticipazioni di tesoreria per euro 45.296,53.

Al riguardo, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 222 del Tuel, il ricorso alle anticipazioni di tesoreria va utilizzato unicamente per far fronte a situazioni temporanee di carenza di liquidità, stante la necessità del mantenimento di un solido equilibrio di cassa, come sancito dall'art. 162, co. 6, del Tuel ed esplicitato nella prescrizione di cui all'art. 183, co. 8, Tuel.

Invitato l'Ente a relazionare al riguardo, questi ha riferito che: *"L'analisi delle riscossioni e dei pagamenti del 2024, in raffronto con i due anni precedenti e con l'anno 2025, evidenzia che la diminuzione della cassa nel 2024 è dovuta a ridotti incassi di parte capitale rispetto agli anni precedenti e all'anno successivo. Poiché gli incassi di parte capitale sono relativi principalmente a trasferimenti su rendicontazione di altri enti pubblici, si presume che la diminuzione sia dovuta alle dinamiche relative ai tempi di richiesta degli acconti, rendicontazione e pagamento degli stessi"*.

La Sezione, nel prendere atto di quanto rappresentato, raccomanda un attento monitoraggio della cassa e l'adozione delle misure necessarie ad evitare il ricorso alle anticipazioni di tesoreria, che vanno intese unicamente quale ausilio straordinario per fronteggiare temporanee carenze di liquidità.

7. Superamento del parametro di deficitarietà strutturale P8 "Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)" nell'esercizio 2023

Nell'esercizio 2023 risulta superato il parametro P8 "Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)", in quanto il valore dell'indicatore è risultato pari al 44,52%, inferiore al valore soglia del 47% sintomatico del carattere di deficitarietà strutturale dell'ente (cfr. prospetto "All. 1) Parametri comuni" - Fonte: BDAP).

Pertanto, si è chiesto all'Ente di relazionare in merito alle misure correttive adottate.

Il Comune ha risposto: *"Il mancato rispetto, nel 2023, del parametro P8 "Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate (...)) è conseguente alla presenza di residui importanti (fondi Odi di parte capitale) e alle dinamiche degli incassi e dei pagamenti in parte capitale di cui si è detto sopra in riferimento all'anno 2024, che possono essere fatte valere anche per l'anno 2023"*.

La Sezione prende atto e riserva ai controlli successivi la verifica del rientro del parametro in argomento entro il valore soglia.

8. Incongruenze nei dati contabili dei documenti esaminati

Dall'esame della documentazione agli atti sono emerse le seguenti incongruenze, per le quali sono stati chiesti chiarimenti all'Ente:

a) Applicazione dell'avanzo presunto nel bilancio di previsione 2023/2025

Dall'esame del prospetto BDAP "Bilancio di previsione - Riepilogo generale delle spese per titoli" relativo agli esercizi 2023/2025 non si è rilevata l'applicazione di avanzo di amministrazione presunto, mentre nel parere alla proposta di bilancio di previsione 2023-2025 l'Organo di revisione ha affermato che *"è stata prevista l'applicazione di euro 7.847,84 di avanzo accantonato presunto"* (cfr. pag. 10);

b) Equilibri di parte capitale del rendiconto 2024

La relazione dell'Organo di revisione alla proposta di rendiconto espone risultati di parte capitale (cfr. pag. 9) diversi rispetto agli equilibri risultanti dal rendiconto (Fonte: BDAP) ed esposti nella tabella della parte in "fatto" della presente deliberazione.

c) Somme destinate ad investimento al 31/12/2023 e all'1/01/2024

Le somme destinate ad investimento al 31 dicembre 2023, pari a euro 29.718,09 (come si evince dall'allegato A/3 al rendiconto 2023) non corrispondono alle somme destinate ad investimento al 1° gennaio 2024, pari a zero, come riepilogato nell'allegato A/3 al rendiconto 2024.

In proposito, il Comune ha così risposto:

“a) Applicazione dell'avanzo presunto nel bilancio di previsione 2023-2025

Circa l'applicazione dell'avanzo presunto nel bilancio di previsione 2023-2025, si suppone che quanto affermato nella relazione del revisore sia un errore, in quanto dalle risultanze contabili relative al bilancio di previsione 2023-2025 non emerge alcuna somma relativa all'utilizzo dell'avanzo presunto. Anche nel rendiconto dell'anno 2023 l'utilizzo effettivo dell'avanzo di amministrazione risulta pari a zero.

b) Equilibri di parte capitale del rendiconto 2024

Si tratta presumibilmente di un errore nel calcolo e nella definizione degli equilibri, in quanto dal prospetto emerge un equilibrio positivo di parte corrente. Si presume dunque che parte delle somme di parte corrente siano effettivamente state utilizzate per spese in conto capitale.

c) Somme destinate ad investimento al 31/12/2023 e all'1/01/2024

Il fatto che le somme destinate ad investimento al 31/12/2023, pari a 29.718,09 euro, come si evince dall'allegato A/3 al rendiconto 2023, non corrispondano alle somme destinate al 01/01/2024, pari a zero, come riepilogato nell'allegato A/3 al rendiconto 2024 è presumibilmente dovuto ad un errore nella contabilizzazione. Si è accertato come, nel corso del 2024, tutto l'avanzo destinato ad investimento in questione sia stato applicato con una variazione urgente deliberata dalla giunta comunale (delibera di giunta n.32 del 04/07/2024, che si allega), ratificata dal consiglio comunale con delibera n. 13 del 31/07/2024.

La Sezione, nel prendere atto di quanto rappresentato, raccomanda di porre la dovuta attenzione in sede di compilazione dei documenti contabili e dei relativi allegati, in modo da garantirne la necessaria coerenza.

9. Incompleta trasmissione della deliberazione prevista dall'art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Tusp)

Risulta pervenuta, tramite l'applicativo ConTe, la deliberazione consiliare n. 24 del 21 dicembre 2024, relativa alla razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2023, priva del relativo allegato A.

Invitato a provvedere, l'Ente ha trasmesso l'allegato alla sopra citata delibera consiliare n. 24/2024, acquisito al prot. Cdc n. 1774 del 6 aprile 2026.

La Sezione raccomanda, per il futuro, il puntuale adempimento delle previsioni di cui al citato art. 20, Tusp.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Veneto, esaminati i questionari sui bilanci di previsione 2023/2025 e 2024/2026 e sui rendiconti per gli esercizi 2023 e 2024 del Comune di Posina, nei termini ed alle condizioni di cui in parte motiva:

- rileva la mancata valorizzazione del fondo pluriennale vincolato nei bilanci di previsione e invita l'Ente a determinare il FPV in tutti i documenti contabili, a partire dal bilancio di previsione;
- riscontra una discrasia nella quota annuale di ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui iscritta nel bilancio di previsione 2023/2025 e nel rendiconto 2023 e ne raccomanda la corretta iscrizione, nei prossimi documenti di bilancio, sia in fase previsionale che in fase consuntiva, secondo quanto disposto con delibera consiliare n. 23/2015;
- verifica l'adeguatezza del FCDE e raccomanda di monitorare la congruità e la conformità del FCDE al principio contabile applicato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011, a salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- verifica il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali di cui al d.l. n. 66/2014, nel 2023 e nel 2024, e rammenta la necessità di adempiere correttamente agli obblighi informativi di cui al citato decreto-legge;
- verifica la determinazione del FGDC e richiama l'Ente al puntuale rispetto della normativa in tema di accantonamenti al fondo, anche per quel che riguarda i connessi obblighi di comunicazione e di pubblicazione;
- rileva la riduzione della cassa nell'esercizio 2024 e il ricorso alle anticipazioni di tesoreria, raccomandando un attento monitoraggio della cassa e l'adozione delle misure necessarie ad evitare il ricorso alle anticipazioni di tesoreria;
- riscontra il superamento del parametro di deficitarietà strutturale P8 e riserva ai controlli successivi la verifica del rientro del parametro in argomento entro il valore soglia;
- rileva incongruenze nei dati contabili e raccomanda di porre la dovuta attenzione in sede di compilazione dei documenti contabili e dei relativi allegati in modo da garantirne la necessaria coerenza;
- rileva la incompleta trasmissione della deliberazione prevista dall'art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e raccomanda, per il futuro, il puntuale adempimento delle previsioni di cui al citato articolo.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo ConTe, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Posina (VI).

Così deliberato nella Camera di consiglio del 6 maggio 2026.

Il Relatore

Paola CECCONI

f.to digitalmente

Il Presidente

Francesco UCCELLO

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 6 maggio 2026.

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Luca Castellaro

f.to digitalmente